Pubblico Impiego - Sanità



Problematiche autisti Servizio Trasporti



Messina, 23/02/2017

Con la presente nota, questa O. S. ritiene di dover sottolineare, i rischi, a cui l'Azienda esporrebbe se stessa e il personale in compiti e mansioni non previste nel proprio profilo. La declaratoria delle mansioni proprie, del ruolo sanità, pubblicata in GAZZETTA UFFICIALE il 19/04/1999, in "Profili Professionali Livello Economico Super Bs Operatore Tecnico Specializzato", alla voce "Autisti Ambulanze" recita: "svolge attività particolarmente qualificata, o che presuppone specifica esperienza professionale, ed esegue interventi manuali e tecnici anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature, avendo cura delle stesse". Questi debbono essere inseriti in turnazioni e lavori con prevalenza e costanza, senza distrarli, se non per esigenze emergenziali ad altri compiti, per il buon funzionamento dell'organizzazione aziendale.

Ricordiamo che SOLO essi, in virtù delle mansioni chiamati a svolgere sono coperti assicurativamente all'INAIL SOLO per operare con mezzi complessi, come le ambulanze, di cui hanno in carico la manutenzione e cura. Si ritiene inoltre che il numero esiguo di autisti specializzati non consente l'assolvimento di compiti di trasporto del magazzino, compiti per altro che possono essere invece affidati proficuamente ad altri profili, in quanto compiti semplici con autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito di istruzioni fornite, riferite al corretto svolgimento delle proprie attività.

A tale proposito si chiede come mai il nuovo servizio di facchinaggio non riesce a soddisfare più le esigenze logistiche della struttura, dovendo ricorrere a risorse interne per far fronte ai disservizi creatisi. Inoltre la nostra O. S. segnala una certa disattenzione ,da parte di chi dirige il servizio trasporti, nell'applicazione delle disposizioni di legge, riguardo la guida degli automezzi aziendali , nell'ambito della valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 626/94, e s.m.i. oggi T. U. 81/2008 sulla sicurezza e benessere sul posto di lavoro.

Inoltre iID.lgs 38/2000 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" fra le altre cose dice che l' Assicurazione NON OPERA, nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. Peraltro secondo l' INAIL, coloro che operano al di fuori della struttura d'appartenenza, che fanno lunghi percorsi, sono esposti ai rischi che derivano dalla guida dell' autoveicolo aziendale. Lo stesso decreto 626/94, prevede che tali rischi siano considerati e valutati per la corretta stesura del documento sulla sicurezza e siano ridotti il più possibile. Sono considerati situazioni a rischio, il tempo eccessivo di guida, il viaggiare da soli, per la mancanza di un'altra persona che possa sorvegliare il conducente, stimolarne l'attenzione o sostituirlo nella guida, il guidare in ore notturne, la monotonia e l'eccessiva regolarità del viaggio che porterebbe a una sorta di ipnosi, ecc. ecc.

Per i punti evidenziati, codesta amministrazione, risulterebbe disattendere queste disposizioni tese a ridurre al minimo il rischio di danno biologico e promuovere il benessere lavorativo, tant' è che nonostante la modulistica in uso in azienda preveda il secondo autista, per chi esce con mezzi di servizio per adempimenti esterni, la cosa viene puntualmente ignorata da chi dirige una squadra così importante per l'organizzazione aziendale.

Per tutto questo, la nostra O. S. nell' interesse e in tutela di questi lavoratori, CHIEDE che questa Azienda si adegui alle normative vigenti, certi che sia interesse dell' Azienda stessa non incorrere in sanzioni e che tali norme vengano rispettate soprattutto per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. La nostra O. S comunque si riserva di mettere in atto tutte le procedure necessarie in caso di mancato riscontro.

MESSINA

Rosa Lisitano

Esecutivo Nazionale Sanità USB